REGOLAMENTO (CEE) N. 1110/76 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 677/76 recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere previsto dal regolamento (CEE) n. 563/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 902/76 (3), prevede all'articolo 8 che, per i foraggi disidratati, il documento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 563/76 viene presentato o la cauzione venga costituita al più tardi al momento dell'uscita dall'impresa di disidratazione ;

considerando che, tenuto conto dei metodi di commercializzazione di tali prodotti, l'osservanza della predetta data limite solleva difficoltà ; che è opportuno evitare tale inconveniente differendo la data in causa ;

considerando che determinate imprese di disidratazione utilizzano i foraggi in aziende agricole di loro proprietà o li forniscono ai soci ; che in tal caso la disidratazione costituisce il migliore metodo di valorizzazione dei foraggi prodotti ed utilizzati nelle aziende agricole ; che, in tale situazione, occorre prevedere lo svincolo della cauzione per i quantitativi non commercializzati dalle imprese di disidratazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 677/76 è modificato secondo quanto indicato negli articoli seguenti.

Articolo 2

All'articolo 8, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente :

« c) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1067/74 al più tardi il quindicesimo giorno successivo alla fine del mese durante il quale sono usciti dall'impresa di disidratazione, fatti salvi i quantitativi per i quali è stata presentata prima di tale giorno la prova di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g) ».

Articolo 3

All'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 4

1. Nell'articolo 10, paragrafo 1, il testo delle lettere d) ed e) è sostituito dal seguente :

« d) per i prodotti della voce 12.02 e delle sottovoci 12.01 B e 23.04 B della tariffa doganale comune destinati all'alimentazione umana, su presentazione della prova che essi hanno raggiunto una fase di trasformazione o di condizionamento tale da non poter più essere utilizzati per alcun altro scopo ;

e) per i prodotti della voce 12.02 e delle sottovoci 12.01 B e 23.04 B della tariffa doganale comune utilizzati nell'industria chimica o farmaceutica, su presentazione della prova che essi hanno raggiunto una fase di trasformazione tale da non poter più essere utilizzati per alcun altro scopo ».

2. All'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente :

« g) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1067/74, nei limiti :

— della media dei quantitativi usciti dall'impresa di disidratazione e non commercializzati durante le campagne 1974/75 e 1975/76, o

— per le imprese entrate in attività dalla campagna 1975/76, dei quantitativi usciti dalle stesse e non commercializzati nel corso di tale campagna,

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(2) GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 23.
(3) GU n. L 104 del 21. 4. 1976, pag. 8.

su presentazione della prova che i prodotti in causa sono usciti dall'impresa e non sono stati commercializzati. Trattandosi di nuove imprese di disidratazione, lo Stato membro interessato determina il limite quantitativo sulla base del numero di animali esistenti nell'impresa o nelle imprese agricole che utilizzano i foraggi ».

3. All'articolo 10, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente :

« 3. Su domanda dell'interessato, la cauzione può essere svincolata in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali sia stata fornita una delle prove di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f) e g), o per i quali l'interessato abbia rinunciato a valersi del diritto di immissione in libera pratica.

4. La cauzione viene incamerata se l'interessato :

a) non ha rinunciato a valersi del diritto di immissione in libera pratica,

b) salvo caso di forza maggiore, non ha fornito una delle prove di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nei sei mesi successivi all'ultimo giorno di validità del « certificato proteine » o nei nove mesi successivi alla costituzione della cauzione per i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio ».

Articolo 5

All'articolo 11, paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente :

« — per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), una delle diciture seguenti :

Destinato all'industria chimica o farmaceutica (regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione),

Destiné à l'industrie chimique ou pharmaceutique (règlement (CEE) n° 677/76 de la Commission),

Bestemt til kemisk eller pharmaceutisk industri (Kommissionens forordning (EØF) nr. 677/76),

bestimmt für die chemische oder pharmazeutische Industrie (Verordnung (EWG) Nr. 677/76),

intended for the chemical or pharmaceutical industry (Commission Regulation No 677/76),

bestemd voor de chemische of farmaceutische nijverheid (Verordening (EEG) nr. 677/76 van de Commissie) ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione